

**Accordo-quadro**  
**Università degli Studi di Messina -Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A.**

**L'Università degli Studi di Messina (di seguito solo Univesrità)** con sede in Messina, Piazza Pugliatti 1, C. F. 80004070837, rappresentata dal Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) il 11/03/1972, domiciliato per la carica a Messina, Piazza Pugliatti 1

e

**L'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A.**, con sede legale in Viagrande (CT) Via Penninazzo n. 7, Cod. Fisc. e P. IVA 02744310877, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Avv.to Ettore Urbano Denti, autorizzato alla firma in forza della carica, (di seguito anche IOM);

**PREMESSO CHE**

a) l'Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A., giusto il D.D.G: n. 1597/2017, è sede di Dipartimento Oncologico di III livello, ai sensi del DPRS 11.05.2000, che concentra e sviluppa attività d'eccellenza nel campo diagnostico e terapeutico in oncologia. ;

b) lo IOM fa parte del Dipartimento Metropolitano dei Trapianti di Catania istituito con D. A. N.2285/12 del 26.10.2012 e successive modifiche e integrazioni del 18.04.2014 tramite il D.A n. 646/2014;

c) lo IOM, avuto riguardo agli standart qualitativi delle prestazioni erogate, del livello professionale degli operatori della rispondenza quali-quantitativa dell'intera struttura e ai requisiti specificamente indicati nell'art.13 comma 3 del Dlgs n.288/2003, ha ottenuto, giusta delibera n.190 del 24.06.2014, parere favorevole dalla Giunta Regionale Siciliana sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico nell'ambito del "trattamento delle patologie oncologiche e attività di ricerca";

d) lo IOM svolge le seguenti attività: a) assistenza in regime di ricovero ed ambulatoriale, di ricerca scientifica di sperimentazione clinica nella disciplina specialistica di oncologia b) assistenza specialistica ambulatoriale nella specialità di radioterapia radiologica e medicina nucleare attraverso la REM Radioterapia S.r.l., sita in Catania via S. Paola n. 18, società controllata dall'IOM S.p.A. c) ricerca scientifica in campo oncologico attraverso lo IOM Ricerca Srl, con sede in Viagrande via Penninazzo 11, società controllata dallo IOM S.p.A. d) promozione della ricerca scientifica e medico chirurgica nel settore oncologico attraverso la collaborazione della Fondazione IOM facente parte del "Polo Oncologico IOM", con sede in Viagrande via Penninazzo n. 7-11.

e) l'Università degli Studi di Messina è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori, con la funzione di provvedere alla organizzazione e funzionamento delle strutture di ricerca (art. 6 comma 4 Legge 9 maggio 1989 n. 168), anche tramite convenzioni con Fondazioni o altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, "*per realizzare progetti o programmi di ricerca affidati a professori e ricercatori universitari...*" (art. 1 comma 13 Legge 4 novembre 2005 n. 230);

f) le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche;

g) in particolare le Parti si propongono una collaborazione strategica a lungo termine che preveda l'istituzione di una *Piattaforma congiunta* per la *programmazione integrata* e lo svolgimento sinergico di progetti o *programmi* di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le altre realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;

h) attraverso tale *Piattaforma* l'Università parteciperà ai programmi di ricerca dello IOM dietro accordo con l'Amministratore Delegato e Direttore del Dipartimento dello IOM medesimo nell'ambito di programmi di ricerca supportati e finanziati da soggetti pubblici e/o privati;

i) attraverso tale *Piattaforma* lo IOM parteciperà ai programmi di ricerca dell'Università, dietro accordo con i Dipartimenti universitari coinvolti nella piattaforma, nell'ambito di programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca/MIUR;

l) l'istituzione della *Piattaforma congiunta* tra IOM e Università intende potenziare anche l'eccellenza dell'offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorenti le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di studio pre- e post- laurea dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nei contesti delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;

#### PRESO ATTO

dell'Atto d'indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, con la normativa ivi citata (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, art. 11; D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; art. 53, come modificato dalla Legge n. 190/2012; Legge 4 novembre 2005 n. 230, art. 1; Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 10);

#### PRECISATO CHE

- a) per "ricercatore" dell'Università s'intendono professori e ricercatori dell'Università;
- b) per "ricercatore" dello IOM s'intendono i medici e ogni altro dipendente laureato dello IOM che svolge attività di ricerca;
- c) le Parti si riservano di rivedere il presente accordo - nell'ambito della prevista durata - nell'eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- d) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO-QUADRO DI RICERCA SCIENTIFICA**

##### **Art. 1 – Finalità e oggetto dell'Accordo-quadro**

1. Il presente Accordo è finalizzato alla collaborazione strategica a lungo termine che porti alla costituzione presso lo IOM di una "*Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IOM-Università*", di seguito indicata in breve anche come *Piattaforma*.
2. Tale *Piattaforma* è riferita unicamente alle attività di ricerca e sarà integrata da eventuali altri accordi IOM-Università approvati dalla Regione per gli aspetti di clinicizzazione del personale universitario.
3. Tale *Piattaforma* ha come finalità di facilitare la collaborazione tra Università e IOM in programmi congiunti di ricerca biomedica e biotecnologica, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione di ricerca scientifica dello IOM, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'Università. In particolare le parti sono impegnate:
  - a) a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
  - b) a sviluppare laboratori e facilities condivise;
  - c) a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;

d) a sviluppare percorsi formativi condivisi con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e tecnologica, coinvolgendo lo IOM nelle sue competenze formative.

4. Le parti concorderanno nell'individuare di intesa l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che verranno successivamente specificate dalle stesse.

Le aree scientifiche e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all'articolo 3.

5. In particolare Università e IOM, mediante la *Piattaforma*, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

- ricerche scientifiche;
- compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- scambio d'informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;
- organizzazione di attività seminari e di corsi accademici in aree di comune interesse.

6. I programmi congiunti di ricerca scientifica partecipanti alla *Piattaforma* sono articolati in Sezioni con il coinvolgimento di Unità di Ricerca Oncologica dello IOM e dell'Unità Operativa di Ricerca dell'Università presso lo IOM, come indicate dalle Parti con successivi atti aggiuntivi, tutte comprese nella denominazione di *Piattaforma*. Le risorse umane, strumentali e logistiche della *Piattaforma* saranno anch'esse definite con successivi atti condivisi fra IOM, Dipartimenti e Centri di Ateneo, stesi ed aggiornati dai Referenti di cui all'art. 3. Detti accordi aggiuntivi non possono derogare dai principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Nell'ambito di ciascuna Sezione/laboratorio/UOR possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca.

7. Nell'ambito della *Piattaforma* congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite la condivisione delle risorse umane, strumentali e logistiche afferenti alla *Piattaforma*, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dello IOM e dell'Università coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico rispettivamente dello IOM e dell'Università. Eventuali attrezzature, acquisite dallo IOM e allocate presso la *Piattaforma* o acquisite dall'Università e allocate presso la stessa *Piattaforma* rimarranno rispettivamente di proprietà dello IOM o dell'Università; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature ( ad esclusione dei reagenti e materiale consumabile necessario all'attività di ricerca/clinica) saranno a carico dell'istituzione ospitante, salvo diversa convenzione pattuita tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'ente proprietario delle attrezzature.

8 L'elenco delle UOR IOM e laboratori congiunti a direzione IOM, con la denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili IOM, saranno individuati dalle Parti con successivi atti aggiuntivi (come previsto all'art. 5 del presente accordo).

9. L'elenco delle UOR dell'Università e laboratori congiunti a direzione universitaria, con la denominazione dei Laboratori di ricerca e i nominativi dei ricercatori responsabili universitari, saranno individuati dalle Parti con successivi atti aggiuntivi.

## **Art. 2 – Direttore del Dipartimento Oncologico dello IOM**

1. Il Direttore del Dipartimento Oncologico dello IOM è garante nei confronti delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di competenza dello IOM e relative correlate aree scientifiche.

2. Il Direttore del Dipartimento Oncologico dello IOM esercita la funzione d'indirizzo scientifico anche nell'ambito della *Piattaforma*, concordando con i responsabili dei Dipartimenti universitari/Sezioni le modalità attuative e di conduzione delle ricerche.

### **Art. 3 - Referenti**

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l'impegno finanziario o l'adesione di nuovi Dipartimenti universitari/Sezioni sono rispettivamente il Rettore o un suo delegato e il Rappresentante legale dello IOM o un suo delegato, d'intesa con il Direttore del Dipartimento Oncologico.

2. Per gli aspetti generali riguardanti l'attuazione dell'accordo il Rettore dell'Università designa un proprio delegato-referente tra i Direttori dei Dipartimenti interessati; referente per lo IOM è l'Amministratore Delegato o suo delegato.

3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Rettore e dal delegato referente dell'Amministratore Delegato dello IOM con il compito di redigere un breve report annuale che illustri ai legali rappresentanti dell'Università e dello IOM l'andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

### **Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.**

1. Ai fini del presente Accordo-quadro lo IOM s'impegna:

- a) ad ospitare presso la *Piattaforma*, nei limiti delle proprie disponibilità, il personale dell'Università per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
- b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza;
- c) a organizzare le attività di formazione di propria competenza;
- d) a provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
- e) a garantire, nei limiti delle proprie disponibilità, previa intesa tra Direttore del Dipartimento Oncologico dello IOM e Direttore di Dipartimento universitario-Sezione interessato/a, l'accesso temporaneo allo IOM del personale universitario oltre quello già concordato;
- f) a sostenere i costi generali della struttura.

2. Ai fini del presente Accordo-quadro l'Università s'impegna:

- a) ad ospitare temporaneamente presso i Dipartimenti il personale dello IOM nell'ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore del Dipartimento e Direttore del Dipartimento Oncologico;
- b) a finanziare le convenute attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso la partecipazione ai Progetti di ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) ad organizzare presso lo IOM i corsi di studio universitari d'interesse per lo IOM, nonché altre attività convenute, contribuendo alle spese relative a tali attività convenute;
- d) a garantire, su richiesta del Direttore del Dipartimento dello IOM, l'accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dello IOM per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione;
- e) a garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi dei Dipartimenti che saranno successivamente individuati, per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore del Dipartimento;
- f) a consentire, su richiesta del Direttore del Dipartimento Oncologico o dell'Amministratore Delegato o di suo referente dello IOM e nei limiti delle proprie disponibilità, l'accesso del personale dell'IOM alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di Dottorato organizzati dall'Università stessa, anche in soprannumero.

### **Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta**

1. Le attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori di ricerca dello IOM e/o Laboratori congiunti.–Tali laboratori saranno specificatamente individuati con un successivo atto tra le parti, che riporterà la denominazione del Laboratorio, l'ubicazione, il responsabile del Laboratorio e il responsabile delle specifiche Sezioni/Unità Operative di Ricerca-UOR, specificando se i responsabili siano dipendenti dello IOM o dell'Università.
2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dall'Amministratore delegato o suo referente e dal referente Direttore di Dipartimento universitario/Sezione.
3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell'art. 2 della presente Convenzione i due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca.

#### **Art. 6 – Norme relative al personale universitario coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta**

1. Professori e ricercatori dell'Università, che verranno successivamente indicati dalle parti, , nonché altri ricercatori universitari, identificati su base annuale d'intesa tra Direttore del Dipartimento universitario e il referente dell'Amministratore Delegato dello IOM, svolgeranno in via esclusiva attività di ricerca scientifica presso la *Piattaforma*; la partecipazione alla *Piattaforma* è incompatibile con affiliazioni ad altri Enti di ricerca, che non siano l'Università e lo IOM firmatari del presente Accordo-quadro.
2. Le Unità operative di ricerca/UOR a direzione IOM con l'apporto di ricercatori universitari, facenti parte della *Piattaforma*, insieme con i relativi responsabili ricercatori dello IOM e le Unità operative di ricerca IOM a direzione universitaria, facenti parte della *Piattaforma*, saranno successivamente indicate dalle Parti, con i relativi ricercatori universitari responsabili della UOR e con eventuale indicazione dei ricercatori universitari o dello IOM afferenti alla UOR. In relazione a quanto previsto dal comma 10 dell'art. 6 della Legge 240/2010 i professori e i ricercatori che svolgeranno attività di ricerca presso la *Piattaforma*, debbono attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia (anche regolamentare di Ateneo) e devono comunque rispettare i vincoli d'impegno orario per le attività istituzionali stabiliti dall'Università.
3. È facoltà della Direttore del Dipartimento Oncologico o dell'Amministratore Delegato o suo referente individuare per il personale universitario operante in via esclusiva presso la *Piattaforma* specifici obiettivi coerenti con la programmazione dello IOM.
4. È altresì facoltà dello IOM di correlare il risultato raggiunto relativamente agli obiettivi di cui al comma precedente all'erogazione di premialità economiche; le relative competenze di contrattualizzazione ed erogazione sono di pertinenza dell'autorità amministrativa dello IOM, al quale incorre l'obbligo a norma di legge di comunicare all'Università quanto corrisposto.
5. La frequenza di specializzandi e dottorandi di ricerca presso lo IOM deve essere annualmente autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato di ricerca; il suddetto Direttore o Coordinatore deve individuare nell'autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso lo IOM; il tutor deve documentare periodicamente al Direttore o Coordinatore le attività svolte dal dottorando presso lo IOM. Lo IOM può finanziare posizioni per Dottorato di ricerca o per Scuole di Specializzazione: il relativo accordo con l'Università può prevedere obblighi di frequenza del vincitore presso le proprie strutture di ricerca o cliniche. Ove un ricercatore dello IOM risulti utilmente collocato in graduatoria o almeno tra gli idonei nella procedura concorsuale per l'accesso ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione lo stesso verrà iscritto in sovrannumero al Dottorato o alla Scuola di Specializzazione e diverrà automaticamente partecipante alle attività della *Piattaforma* di ricerca congiunta, con eventuali pubblicazioni a doppia affiliazione.

#### **Art. 7 – Personale universitario che collabora all'attività di ricerca dello IOM**

1. Può partecipare, non in via esclusiva, alle attività della *Piattaforma* il personale universitario delle Unità Operative di Ricerca-UOR dei Dipartimenti universitari/Sezioni, come successivamente indicati dalle parti.

2. Altro personale universitario, oltre quello individuato, potrà comunque collaborare con lo IOM per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle attività scientifiche elencate all'art. 1 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca – non in via esclusiva – nell'ambito della *Piattaforma*; in merito deve essere acquisito l'autorizzazione dell'Amministratore Delegato dello IOM o suo referente.

#### **Art. 8 - Personale IOM coinvolto nella Piattaforma**

1. Il personale IOM che verrà individuato di intesa tra le Parti con successivi atti partecipante alla *Piattaforma* svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.

2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento dell'Amministratore Delegato o suo referente, d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario per quanto attiene i ricercatori del Dipartimento.

3. Attività di ricerca del personale IOM in strutture universitarie al di fuori della *Piattaforma* sono effettuabili previo nulla osta dell'Amministratore Delegato o suo referente.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (*Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personale e la libera circolazione di tali dati*), nonché alle normative nazionali e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali dei ricercatori dell'altra Parte coinvolti nella *Piattaforma* siano trattati dall'altra Parte per finalità strettamente funzionali al presente Accordo-quadro, nel rispetto comunque della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, assicurando livelli di sicurezza adeguati al rischio di diffusione impropria.

#### **Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e assicurazione**

1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano lo IOM relativamente alla *Piattaforma* e l'Università relativamente ai Dipartimenti come successivamente individuati dalle parti.

2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti).

3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dallo IOM nei riguardi del personale proprio e universitario frequentante la *Piattaforma* ed è assicurata da ciascuna parte nei riguardi del proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti) per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o dell'altra Parte. Al medesimo IOM incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.

4. Lo IOM è garante della “*formazione generale*” sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011; il Servizio Promozione e Protezione Sicurezza erogherà quattro ore di formazione al personale frequentante la *Piattaforma*, comprendente per parte universitaria anche dottorandi,

specializzandi e studenti; la formazione deve riguardare in particolare i rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell'ambito della Piattaforma.

#### **Art. 11 - Risultati e pubblicazioni**

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della *Piattaforma* sono ascrivibili ai ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Autorship. L'ordine degli autori negli articoli scientifici è stabilito dal coordinatore della ricerca; in caso di contestazioni decide l'Amministratore Delegato o suo referente, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento universitario relativamente ai ricercatori universitari.

2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate dal personale dell'Università affiliato allo IOM nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare la doppia affiliazione (IOM ..., Dipartimento di... e Università di ..., Dipartimento di ...), utilizzando la denominazione standard adottata dallo IOM. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'Università è "Università ....., Dipartimento/Laboratorio/altro...." ...." -

3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IOM nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni Università ed IOM, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dello IOM. La denominazione *standard* dell'affiliazione adottata dallo IOM è "..... Dipartimento/Laboratorio/altro ....." -

4. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori delle Parti, differenziati per lo IOM e per l'Università in funzione del contributo apportato, ai sensi della vigente legislazione in materia e in particolare riguardo agli artt. 64 e 65 del D.Lgs. n. 30 del 2005 e s.i.m.

#### **Art. 12 Obbligo di segretezza**

1. L'Università e lo IOM considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s'impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.

2. Tutte le informazioni scambiate tra le parti in virtù del presente Accordo doebbono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi del medesimo Accordo e saranno considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto dallo IOM e dall'Università nei confronti di terzi.

#### **Art. 13 – Durata**

L'accordo ha durata di sei anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori 6 anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

#### **Art. 14 – Recesso**

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante pec da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.

2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte,

#### **Art. 15 - Controversie**

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità giudiziaria competente, previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria.

## **Art. 16 Norme di rinvio e norme finali**

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e dell'Università applicabili in materia.
2. La collaborazione del personale universitario con lo IOM per attività diverse da quelle di ricerca è subordinato all'osservanza del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
3. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa.
4. L'Università prende atto che le attività di ricerca dello IOM sono regolamentate dalla programmazione della stesso; l'attuazione della citata programmazione è responsabilità propria dell'Amministratore Delegato o suo referente dello IOM.
5. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso.
6. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del d.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Messina  
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

L'Amministratore Delegato  
Istituto Oncologico del Mediterraneo S.p.A.  
(Avv. Ettore Urbano Denti)